



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Tel. 080-4517503

PEC: segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

E-mail: segretario@comune.turi.ba.it

Prot. N. 2231

Turi, 31 gennaio 2022

TRASMISSIONE: a mezzo pe istituzionale e/o pro manibus (posta interna)

CIRCOLARE S.G. N. 2/2022

Ai RESPONSABILI di SETTORE TITOLARI di P.O.

Ai "DATORE DI LAVORO DELEGATO"

Arch. Del Rosso Giambattista

Ai DIPENDENTI COMUNALI

SEDE COMUNALE

E p.c.

Al SINDACO

Agli ASSESSORI

Ai CONSIGLIERI COMUNALI

LORO SEDI

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

PEC: lisea@pec.it

Al Medico competente

Dott.ssa PALMISANO Monica

PEC: monicapalmisano75@gmail.com

Al Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO)

e-mail: consulenza@entionline.it

PEC: professionisti@pec.ncpg.it

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Dipendente DIOMEDA Annunziata

SEDE COMUNALE

OGGETTO: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". - CIRCOLARE -

Il 07 gennaio 2022 è stato emanato il decreto-legge n. 1, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore"*, con il quale sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, attraverso disposizioni in materia di obblighi vaccinali e di Green-Pass, al fine di limitare l'andamento crescente della curva dei contagi e di implementare le forme di protezione per le categorie maggiormente esposte.

Con la presente Circolare si intende evidenziare i punti salienti del D.L. 07 gennaio 2022, n. 1, riguardanti gli obblighi vaccinali e il possesso del Green-Pass previsti per i dipendenti comunali (quali lavoratori pubblici) e per tutti coloro (cittadini e utenti) che accedono agli uffici comunali (quali luoghi di lavoro pubblici).

L'art. 1 rubricato "Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2" del D.L. N. 1/2022, ha inserito dopo l'art. 4-ter, gli articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevedendo:

- a) **L'OBBLIGO DI VACCINAZIONE per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 PER GLI ULTRACINQUANTENNI, a decorrere dall'8 gennaio u.s. e sino al 15 giugno p.v. (art. 4-quater);**
- b) **L'OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE IL GREEN PASS "RAFFORZATO" per gli ULTRACINQUANTENNI, siano essi lavoratori pubblici o privati, PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO, a decorrere dal 15 febbraio p.v. (art. 4-quinquies);**
- c) **SANZIONI A CARICO DEGLI ULTRACINQUANTENNI in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale (art. 4-sexies);**

In particolare:

- **all'art. 4-quater**, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, **ESTENDE L'OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 AGLI ULTRA CINQUANTENNI, prevedendo, a decorrere dall'8 gennaio u.s. e sino al 15 giugno p.v., l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2 per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età.** Obbligo che riguarda i cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel nostro territorio, nonché i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
- **all'art. 4-quinquies**, prevede per gli ULTRACINQUANTENNI, siano essi lavoratori pubblici o privati, **L'OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE IL GREEN PASS "RAFFORZATO"** (ossia una delle certificazioni verdi COVID-19 che si ottiene a



seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o avvenuta guarigione da COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 e ss.mm.ii.) **PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO, a decorrere dal 15 febbraio p.v.**

- **all'art. 4-sexies, prevede SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A CARICO DEGLI ULTRACINQUANTENNI CHE VIOLANO L'OBLIGO VACCINALE.**

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte degli over cinquanta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 (cento) in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

L' art. 3, rubricato "Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19", ESTENDE A TUTTI I CITTADINI E UTENTI CHE A QUALSIASI TITOLO ACCEDONO AI PUBBLICI UFFICI (quindi agli uffici comunali) L'OBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE IL "GREEN PASS BASE", a decorrere dal 01 febbraio p.v.

Il Green Pass Base che è la certificazione verde prevista dall'art. 9, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis) del D.L. 52/2021 e ss.mm.ii., ossia:

1. **Certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;**
2. **o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;**
3. **ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.**

PER IL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, DI ETÀ INFERIORE A CINQUANTA per l'accesso nei luoghi in cui svolge l'attività lavorativa, a seguito della modifica apportata all'art. 9-quinquies, rubricato "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico", comma 1, del D.L. n. 52/2021 con la sostituzione delle parole "31 dicembre 2021" con le parole "31 marzo 2022", nella disposizione dell'art. 8 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022, è confermato è l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis), del D.L. n. 52/2021(certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, così come previsto dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127, cd. Decreto Green Pass-bis, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165.

Pertanto, in applicazione di detta normativa, fino al 31 marzo 2022 (data ultima dello stato di emergenza, fatta salva eventuale ulteriore proroga dello stato di emergenza), **TUTTO IL PERSONALE DEL COMUNE DI TURI DI ETÀ INFERIORE A 50 PER POTER ACCEDERE AL LUOGO DI LAVORO DEVE POSSEDERE ED ESIBIRE (A RICHIESTA) IL CD. "GREEN PASS DI BASE"**, ossia la **certificazione verde** COVID-19, prevista dall'art. 9, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis), del D.L. 52/2021 e ss.mm.ii., che si ottiene:

1. con l'avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
2. a seguito di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;
3. ovvero con l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Le disposizioni sull'obbligo di *Green Pass Base*, così come precisato nella precedente Circolare del Segretario Generale N. 1 del 14.10.2021, prot. n. 20770, si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (art. 1, comma 11, del D.L. n. 127/2021), in particolare **Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali**), rispetto ai quali le disposizioni operative saranno adottate, rispettivamente, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio (in quanto equiparabili, per analogia, al concetto di "datore di lavoro").

L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

Restano confermate le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sull'osservanza dell'obbligo di *Green Pass Base*, di cui alla richiamata Direttiva del Segretario Generale prot. n. 20770/2021 e le sanzioni amministrative nonché le conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento comunale ivi previste in caso di inosservanza dell'obbligo.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli da effettuare nei confronti di cittadini e utenti che accedono agli uffici comunali, nelle more della installazione di appositi dispositivi ai Totem presenti nei punti di accesso principali al Palazzo comunale per il controllo della temperatura, è demandata a ciascun Responsabile di Settore attraverso l'apposito applicativo "*VerificaC19*".

Si raccomanda nei controlli di tenere in debita considerazione l'obbligo del "*Green Pass Base*" per dipendenti di età inferiore a 50 e l'obbligo del "*Green Pass Rafforzato*" per dipendenti ultracinquantenni.

Restano invariate le misure igienico-sanitarie, di seguito indicate, da rispettare in tutti gli uffici e spazi comunali:

- obbligo di mascherina all'interno degli edifici pubblici e anche all'esterno laddove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
- obbligo di igienizzare le mani;
- divieto di accesso per chi ha una temperatura corporea superiore a 37,5° C o presenta sintomi collegabili al Covid;
- distanza interpersonale di almeno un metro

Si confida nella puntuale attuazione di quanto espressamente disposto dal Decreto Legge 07 gennaio n. 1 e da altre disposizioni normative e governative vigenti nonché nella presente direttiva, **al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.**

Si dispone che la presente circolare sia pubblicata all'Albo Pretorio *on line*, nella Home Page del Sito Istituzionale – Sezione "*Emergenza Coronavirus*" e nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" > Sottosezione di I° livello "*Disposizioni Generali*" - Sottosezione di II° livello "*Atti Generali*" Sottosezione di III° livello "*Circolari del Segretario Generale*" - Anno 2022 -.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE

